
ADiM BLOG

Marzo 2024

OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, *D.G. et al. c. Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Unità Dublino*, Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 30 Novembre 2023, ECLI:EU:C:2023:934

*Il diritto all'informazione e il respingimento indiretto dei richiedenti
asilo nel Sistema Dublino**

Francesca Tassinari

Ricercatrice borsista Juan de la Cierva 2022

Dipartimento di Diritto Pubblico - Università dei Paesi Baschi (EPV/EHU)

Parole chiave

Regolamento Dublino III – Diritto all'informazione – Banca dati Eurodac – Respingimento indiretto – Fiducia reciproca

Abstract

Nell'attesa sentenza [D.G. et al. c. Ministero dell'Interno](#), la Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) esamina due questioni principali: i) se la decisione di trasferire un migrante in un altro Stato membro, conformemente al procedimento di ripresa in carico previsto nel [regolamento Dublino III](#), sia

* Questo post è stato elaborato grazie alla sovvenzione JDC2022-048217-I, finanziata da MCIN/AEI/10.13039/501100011033 e dall'Unione Europea "NextGenerationEU"/PRTR, e del *Grupo de Investigación del Sistema Universitario Vasco en Ciencias Sociales y Jurídicas aplicadas a las Nuevas Tecnociencias* (GI CISJANT, rif. IT1541-22) finanziato dal *Departamento de Educación del Gobierno Vasco*. L'autrice ringrazia il gruppo editoriale ADiM per le significative revisioni.

viziata quando il richiedente di protezione internazionale non sia stato informato sul funzionamento del Sistema Dublino, e/o sul trattamento dei dati biometrici registrati nella banca dati Eurodac; ii) se tale decisione sia impugnabile qualora il trasferimento del migrante comporti un rischio di respingimento indiretto nel paese d'origine. La CGUE riconosce al migrante il diritto d'impugnare la decisione di trasferimento nei casi di omesso colloquio personale e, eventualmente, nel caso di mancata consegna dell'opuscolo informativo, ma non in quelli di respingimento indiretto, a meno che lo Stato membro competente non presenti «carenze sistemiche». Questo post ripercorre la decisione della CGUE mettendo in rilievo i punti critici sollevati dai giudici italiani in merito al recepimento disfunzionale dei trasferimenti Dublino negli Stati membri.

In the long-awaited judgment [D.G. et al. v. Ministero dell'Interno](#), the Court of Justice of the European Union (CJEU) examines two main issues: i) Whether the decision to transfer a migrant to another Member State under the take-back procedure provided for in the [Dublin III regulation](#), is flawed when the applicant for international protection has not been informed of the functioning of the Dublin system and/or of the processing of biometric data stored in the Eurodac database; ii) Whether such a decision can be challenged when the migrant's transfer entails a risk of indirect refoulement to the country of origin. The CJEU recognises the migrant's right to appeal against the transfer decision when a personal interview cannot be conducted and, possibly, when the information leaflet is not provided, but not in the case of indirect refoulement, except in the case of 'systemic deficiencies' in the responsible Member State. This post revisits the CJEU's decision while highlighting the critical points raised by the Italian courts regarding the dysfunctional transposition of the Dublin transfers in the Member States.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. Sintesi dei fatti di causa e delle domande pregiudiziali

La sentenza della CGUE relativa al caso [D.G. et al. c. Ministero dell'Interno](#) (2023) riunisce le questioni pregiudiziali presentate da quattro tribunali italiani e dalla Corte di Cassazione. Le cause riguardano cinque cittadini di paesi terzi dei quali l'Italia chiedeva la ripresa in carico (i.e., ordinava il trasferimento nello Stato membro in cui avevano presentato una prima domanda di protezione internazionale per concludere la procedura di determinazione dello Stato membro competente) ex art. 18, § 1, b) o d) del [regolamento 604/2013](#) (in seguito regolamento Dublino III).

Il primo caso C-228/21 segue le domande della Corte di Cassazione investita della decisione del Tribunale di Catanzaro di annullare il trasferimento del richiedente asilo verso la Repubblica slovena, per violazione dell'obbligo d'informazione. Anche i richiedenti di protezione internazionale nei casi C-328/21 e C-315/21 avevano impugnato le decisioni di trasferimento verso la Repubblica finlandese e la Repubblica federale tedesca per violazione del diritto all'informazione e del principio del non respingimento. Il secondo e il terzo caso C-254/21 e C-297/21, invece, riguardano due cittadini afgani (DG e XXX.XX) che avevano presentato una prima domanda di protezione internazionale rispettivamente in Svezia e Germania. Le domande erano state respinte; DG e XXX.XX avevano quindi presentato una

seconda domanda di protezione internazionale in Italia. I due richiedenti avevano poi impugnato le decisioni di trasferimento adottate dalla Repubblica italiana, adducendo il rischio di respingimento indiretto verso l'Afghanistan, e chiedendo all'Italia di prendere in carico le loro richieste ai sensi della clausola discrezionale dell'art. 17, § 1 del regolamento Dublino III. Secondo questa clausola «[...] ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento».

Sulla base di questi cinque rinvii pregiudiziali, la CGUE accerta due problematiche principali. La prima concerne la legittimità della decisione di trasferimento nel caso in cui gli opuscoli informativi, ex artt. 4 del regolamento Dublino III e 29 del [regolamento Eurodac](#), non siano stati consegnati e/o nell'ipotesi di mancato svolgimento del colloquio personale, ex art. 5 del regolamento Dublino III. Tanto gli opuscoli quanto il colloquio personale, infatti, garantiscono la corretta comprensione del Sistema Dublino da parte dell'individuo oggetto di trasferimento, in una duplice prospettiva: per assicurare la corretta applicazione dei criteri del regolamento Dublino III, e per tutelare il diritto fondamentale a un ricorso effettivo (art. 47 [CDFUE](#)). La seconda problematica, invece, riguarda la valutazione della sussistenza del rischio di *refoulement* indiretto, in seguito a un cd. trasferimento Dublino tra Stati membri. Com'è noto, il principio del *non refoulement* vieta l'allontanamento dello straniero verso territori in cui la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate (art. 33 della [Convenzione sui rifugiati del 1951](#)). Quello indiretto, anche detto "a catena", impedisce l'espulsione verso uno Stato in cui i migranti possono affrontare un'ulteriore deportazione senza un'adeguata valutazione della loro richiesta di protezione internazionale.

2. La decisione della CGUE

La CGUE avverte che, nonostante l'art. 4 del regolamento Dublino III si proponga di determinare lo Stato membro competente di fronte ad una prima domanda di protezione internazionale (artt. 18, § 1, a) e 20 del regolamento Dublino III), il diritto all'informazione del richiedente di protezione internazionale deve essere garantito anche nei casi di domande successive e, quindi, all'interno dei procedimenti di ripresa in carico (artt. 18, § 1, b), c) e d) e 23 del regolamento Dublino III). Tale garanzia, infatti, rende noto l'inizio di un procedimento amministrativo che potrebbe arrecare un pregiudizio al migrante (art. 41 della CDFUE). Tuttavia, la CGUE distingue due ipotesi: i) in difetto di colloquio personale, la decisione di trasferimento è annullabile, a meno che la persona non possa far valere i suoi argomenti nel corso di un'altra audizione, prevista dalla normativa nazionale, e atta a modificare la decisione di trasferimento; ii) in caso di mancata consegna dell'opuscolo comune, invece, la decisione di trasferimento è annullabile solo quando l'interessato, nonostante si sia svolto il colloquio personale, non possa far valere i propri argomenti, così da condurre il procedimento

amministrativo a un risultato diverso.

In merito al divieto di *refoulement* indiretto, l'esame della CGUE salvaguarda il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri piuttosto che l'integrità fisica dei cittadini stranieri. Così, la CGUE afferma che il giudice competente per decidere sul ricorso avverso la decisione di trasferimento non può esaminare il rischio di *refoulement*, salvo che nello Stato membro richiesto sussistano «carenze sistemiche» nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti di protezione internazionale sulla scorta della sentenza [N.S.](#) Ciò non è deducibile dall'esistenza di opinioni divergenti tra le autorità o i giudici dello Stato membro richiedente da un lato, e le autorità o i giudici dello Stato membro richiesto dall'altro, sulla sussistenza dei presupposti della protezione interna alternativa (art. 8 della [direttiva qualifiche](#)). In questo caso né il giudice dello Stato membro richiedente, né il giudice dello Stato membro richiesto sono obbligati a dichiararsi competenti ex art. 17 del regolamento Dublino III. Al contrario, in caso di «carenze sistemiche» l'obbligo di presa in carico discenderebbe dall'art. 3, § 2 del regolamento Dublino III.

B. COMMENTO

1. *Il diritto all'informazione dei richiedenti di protezione internazionale*

Come già sottolineato [in dottrina](#), l'interpretazione del diritto all'informazione ha dato luogo a diversi orientamenti giurisprudenziali che sostengono, gli uni, che la nullità dovrebbe predicarsi solo in via eccezionale, ovvero in caso di comprovato pregiudizio nei confronti del migrante; gli altri, che la nullità dovrebbe limitarsi ai casi di provvedimenti *contra legem* o ai motivi di carenze sistemiche e di cessazione della competenza per far primeggiare gli obiettivi del regolamento Dublino III (artt. 3, § 2 e 19 del regolamento Dublino III). Queste divergenze hanno spinto la CGUE a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo d'informazione scalfendo il principio d'autonomia procedurale degli Stati membri.

La CGUE osserva che l'art. 4, § 1 del regolamento Dublino III riconosce tale diritto «[n]on appena sia presentata una domanda di protezione internazionale» ex art. 20, § 2 dello stesso regolamento. Quest'ultima norma chiarisce che una domanda di protezione internazionale è «presentata» quando le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono l'apposito formulario o il verbale, senza specificare se si tratta di una prima domanda o di domande successive. La CGUE aggiunge poi che l'art. 20 precede le sezioni II e III sui procedimenti di presa e ripresa in carico e che, quindi, deve ritenersi applicabile ad entrambi i procedimenti.

Nonostante i procedimenti di ripresa in carico in questione rispondono a fattispecie diverse,

la CGUE afferma che le autorità italiane avrebbero dovuto consegnare l'opuscolo informativo a prescindere dal fatto che i richiedenti lo avessero già ricevuto in base alla prima richiesta d'asilo. Nel caso di GE, inoltre, la CGUE sottolinea la necessità di consegnare l'opuscolo dell'Allegato X (parti A e B sulla tutela del trattamento dei dati personali registrati nell'Eurodac e sul trasferimento del richiedente di protezione internazionale) così come l'opuscolo dell'Allegato XIII, che riguarda solo i migranti intercettati nel territorio di uno Stato membro in situazione irregolare le cui impronte biometriche sono trasmesse all'Eurodac (ma non ivi conservate). Come osservato dall'[AG Kokott](#) nelle sue conclusioni, «un obbligo informativo selettivo» non si concilierebbe con gli obiettivi del Sistema Dublino e sarebbe anche difficile da realizzare. È «generalmente difficile per le autorità del secondo Stato membro verificare se i richiedenti hanno già ricevuto una volta l'opuscolo informativo».

Per giustificare la sua decisione, la CGUE ricorda che durante il procedimento di ripresa in carico il migrante può ancora apportare elementi di prova decisivi che metterebbero in discussione la decisione sullo Stato membro competente nel rispetto delle norme del regolamento Dublino III. La CGUE confuta le pretese del governo italiano e della Commissione europea in merito alla sentenza [H. e R.](#) e chiarisce che, in linea di principio, lo Stato membro di fronte al quale è presentata una seconda domanda di protezione internazionale non è tenuto, nell'ambito di un procedimento di ripresa in carico, a determinare se lo Stato membro richiedente è "competente" per esaminare una domanda ai sensi del Capo III del regolamento Dublino III. Infine, la CGUE ricorda che il criterio della competenza di cui all'art. 20, § 5 può essere invocato dall'interessato in seguito ad elementi di prova che dimostrino la competenza dello Stato membro richiedente. In questo caso, lo Stato membro richiedente deve astenersi dall'adottare una richiesta di ripresa in carico in virtù del principio di leale cooperazione (art. 4, § 3 [TUE](#)).

In seguito, la CGUE estende le sue conclusioni sull'art. 4 all'art. 5 del regolamento Dublino III. Questa norma, secondo la CGUE, «costituisce il modo per verificare che tale interessato comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo». Pertanto, il colloquio personale previsto dall'art. 5 del regolamento Dublino III non solo agevola il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, ma soprattutto permette di verificare la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente di protezione internazionale, mediante l'opuscolo informativo. I co-legislatori, tuttavia, non hanno regolato le conseguenze che discendono dall'inadempimento dell'obbligo di realizzare il colloquio personale. La CGUE traccia un parallelismo con la sentenza [Addis](#) per decidere che, nel caso di ripresa in carico ex art. 18, § 1, d) del regolamento Dublino III, il migrante può essere esposto a conseguenze non meno gravi di quelle di un rifugiato la cui (seconda) domanda di protezione internazionale è stata dichiarata inammissibile, senza essere stato ascoltato ex artt. 14, 15 e 34 della [direttiva procedure](#). Nel caso in esame, infatti, la persona incorrerebbe nel rischio di «[...] allontanamento da parte dello Stato membro richiesto verso il suo paese di origine». Di conseguenza, la decisione di trasferimento dovrebbe essere annullata in mancanza del

colloquio personale previsto dall'art. 5, «[...] a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in detto articolo 5, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione». Nell'ipotesi in cui, invece, il colloquio personale dell'art. 5 del regolamento Dublino III sia stato effettuato, ma l'interessato non abbia ricevuto l'opuscolo informativo degli Allegati X o XIII, la CGUE si rifà al principio di effettività e conclude che il procedimento è viziato—i.e., la decisione di trasferimento è impugnabile—quando la consegna dell'opuscolo ha impedito all'interessato di allegare i propri argomenti, senza così poter influire sulla decisione di trasferimento.

In sostanza, promuovendo la partecipazione dell'individuo nel procedimento amministrativo (come auspicato dal Parlamento europeo nella [proposta sulla gestione dell'asilo e della migrazione](#)) gli artt. 4 e 5 del regolamento Dublino III, e l'art. 29 del regolamento Eurodac, si inserirebbero tra le garanzie procedurali volte a tutelare il diritto a un ricorso effettivo ex art. 47 della CDFUE (cfr. [État belge](#)). Una loro violazione non comporterebbe la nullità della decisione di trasferimento *tout court*, ma ne legittimerebbe l'impugnazione in virtù dell'art. 27, § 1 del regolamento Dublino III. È in questa sede, contenziosa, che il giudice nazionale è tenuto a valutare le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi d'informazione ([MARINAI](#), p. 14).

2. Sul non refolement indirecto nel quadro del Sistema Dublino

Il secondo punto analizzato dalla CGUE parte da una premessa fondamentale: la CGUE esclude una violazione del principio del non respingimento indiretto quando la decisione di trasferimento concerne due Stati membri, a meno che lo Stato membro competente presenti «carenze sistemiche» ex art. 3, § 2 del regolamento Dublino III. Questa disposizione, si ricorda, era stata inserita nel regolamento Dublino III in seguito alla sentenza [N.S.](#) in deroga al principio di fiducia reciproca (art. 2 TUE). Il vincolo ([apparentemente](#) indissolubile) tracciato dalla CGUE tra il principio del non respingimento a quello di «carenze sistemiche» ha sollevato [critiche](#) ([FERRI](#), 2024: 45) poiché la CGUE giunge ad una decisione precipitosa ove la fiducia reciproca prevale sul diritto inter- e sovranazionale a tutela dei diritti umani.

Nello specifico, la CGUE ha affermato che lo Stato membro richiedente non può mettere in discussione l'opinione divergente delle autorità giudiziarie degli Stati membri competenti in merito al riconoscimento o meno dello status di rifugiato (o beneficiario di protezione internazionale). Così, la CGUE ignora che le autorità svedesi e tedesche avevano respinto le domande d'asilo di DG e PP ex art. 8 della direttiva qualifiche (i.e. per sussistere protezione dei cittadini di paesi terzi all'interno del paese d'origine), sebbene le autorità italiane avrebbero riconosciuto loro protezione sussidiaria ex art. 15, c) della stessa direttiva. Non essendo stata esplicitamente messa in discussione l'esistenza di «carenze sistemiche» nei procedimenti d'asilo e di accoglienza di Svezia e Germania, la CGUE vieta alle autorità

giudiziarie dello Stato membro richiedente di rivalutare lo standard di protezione del paese d'origine. In definitiva, la CGUE impone ai giudici italiani di presumere, *iuris tantum*, la corretta valutazione del rischio da parte delle altre autorità degli Stati membri; questa valutazione può essere contestata, tutt'al più, nel momento in cui il richiedente impugna la decisione di rimpatrio ex art. 47 CDFUE. La CGUE lascia intendere che, in via eccezionale, l'opinione divergente delle autorità giudiziarie potrebbe essere motivo d'invalidità della decisione di trasferimento ([MARINAI](#), p. 25). Anche in questo caso però il giudice dello Stato richiedente avrebbe la sola facoltà (ma non l'obbligo) di esaminare la domanda di protezione internazionale quando disapprova la valutazione dello Stato membro competente circa il «rischio di *refoulement* dell'interessato». Lo stesso giudice non potrebbe invece obbligare lo Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale «per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-*refoulement* nello Stato membro richiesto». In modo analogo, la clausola discrezionale sancita dall'art. 17, § 1 del regolamento Dublino III non obbligherebbe lo Stato membro richiedente a dichiararsi competente nel caso di un rischio di *refoulement* indiretto, sebbene la [dottrina](#) interpreti in senso restrittivo le maglie della discrezionalità esercitabili dalle autorità nazionali competenti.

Per escludere qualsiasi ipotesi di vulnerabilità del migrante nel caso di trasferimento verso gli Stati membri competenti di Svezia e Germania, la CGUE fa leva sulla possibilità che l'interessato impugnò la decisione di rigetto della domanda d'asilo, sorvolando sulla questione della natura sospensiva del ricorso ([CEAR 2019a](#), p. 1 e 20 e [CEAR 2019b](#), p. 13). Questo ragionamento non tiene conto del rischio incorso da XXX.XX (più elevato rispetto a DG e PP) la cui domanda di protezione internazionale era stata definitivamente respinta dalla Germania, e seguita da un ordine di espulsione definitivo. Pur ammettendo l'integrità delle procedure d'asilo e delle condizioni d'accoglienza dei richiedenti di protezione internazionale di Svezia e Germania, la CGUE non entra nel merito della competenza statale per determinare il livello di protezione offerto dal paese (o una sua parte) verso il quale i richiedenti asilo sono *refoulés*. Questa competenza fa sì che, da un punto di vista sostanziale, la decisione sul merito possa divergere notevolmente da un'Unità Dublino ad un'altra; proceduralmente, gli Stati membri possono implementare protocolli di ritorno “[accelerati o prioritari](#)” verso un paese terzo «sicuro» (cfr. ad esempio [A c. Migrationsverket](#) per la Svezia), quali ad esempio l'inammissibilità della domanda d'asilo per manifesta infondatezza (art. 33, § 2, c), della direttiva procedure e [Ibrahim](#) per la Germania).

La sentenza *D.G. et al. c. Ministero dell'Interno* è inoltre criticabile perché si allontana dalla giurisprudenza della Corte EDU sul divieto di respingimento tanto in forma [diretta](#) quanto [indiretta](#)—i.e., tra Stati parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ([CEDU](#))—alla luce dell'art. 3 della CEDU. Secondo la Corte EDU, l'analisi del rischio cambia a seconda del fatto che lo Stato nel quale è stata adottata la decisione di respingimento abbia esaminato la domanda d'asilo, o meno. Nel primo caso, e una volta accertata la fondatezza della domanda,

lo Stato che respinge il cittadino, seppur indirettamente, deve analizzare l'esistenza di un "rischio" di maltrattamento nel paese d'origine, o nel paese verso il quale la persona viene espulsa; nel secondo caso, invece, lo Stato del respingimento deve esaminare «in modo approfondito» il «rischio reale che al richiedente asilo sia negato l'accesso, nel paese terzo ricevente, a una procedura di asilo adeguata, che lo protegga dal respingimento» (cfr., [M.K. et al. c. Polonia](#) § 174 e § 131). In sostanza, se le domande dei ricorrenti fossero state dichiarate inammissibili, l'Italia avrebbe dovuto prendere in considerazione l'assenza di una decisione sul merito e, quindi, valutare se e in che termini i ricorrenti avrebbero potuto accedere a una procedura d'asilo adeguata nel paese terzo ricevente. Se, invece, le loro domande fossero state analizzate e poi respinte, l'Italia avrebbe dovuto ponderare l'esistenza di un "rischio" di maltrattamento sia nello Stato richiesto, sia nel paese (d'origine o terzo) verso il quale la persona sarebbe stata espulsa. Infine, se le garanzie fossero risultate insufficienti, l'art. 3 della CEDU avrebbe impedito l'allontanamento del richiedente asilo a prescindere dal carattere diretto o indiretto del respingimento. Se l'Italia sottopone il migrante a maltrattamenti, infatti, risulta corresponsabile agli occhi della Corte EDU (cfr. [M.S.S. c. Belgio e Grecia](#) § 358). Secondo la CGUE, invece, il giudice dello Stato membro richiedente deve «[...] ritenere acquisito il fatto che l'autorità competente in materia di asilo dello Stato membro competente valuterà e determinerà correttamente il rischio di *refoulement*, nel rispetto dell'articolo 19 della Carta, e che il cittadino di paese terzo disporrà, conformemente alle prescrizioni derivanti dall'articolo 47 della Carta, di mezzi d'impugnazione effettivi per contestare, se del caso, la decisione di detta autorità al riguardo». Nel complesso, il ragionamento della CGUE secondo il quale il principio del non respingimento è strettamente vincolato al concetto di «carenze sistemiche» non sottrarrebbe lo Stato italiano ad una sentenza di condanna ex art. 3 della CEDU.

C. APPROFONDIMENTI

Per consultare il testo della decisione:

CGUE (Seconda sezione), sentenza del 30 Novembre 2023, [D.G. et al. c. Ministero dell'Interno](#), C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, ECLI:EU:C:2023:934.

Giurisprudenza:

Corte EDU (Grande Camera), sentenza del 21 gennaio 2021, [M.S.S. c. Belgio e Grecia](#), ric. n. 30696/09.

CGUE, sentenza del 21 dicembre 2021, [N. S. c. Segretario di Stato per l'Interno](#), C-411/10 e C-493/10, ECLI:EU:C:2011:865.

CGUE, sentenza del 25 luglio 2018, [A c. Migrationsverket](#), C-404/17, ECLI:EU:C:2018:588.

CGUE, sentenza del 19 marzo 2019, [Ibrahim](#), C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, ECLI:EU:C:2019:219.

CGUE, sentenza del 16 luglio 2020, [Addis](#), C-517/17, ECLI:EU:C:2020:579.

Dottrina:

L. BERNARDINI, S. RIZZUTO FERRUZZA, [Closing eyes on collective expulsions at the border: is the ECtHR still a guarantor of foreigners' fundamental rights?](#), in ADiM Blog, giugno 2022.

M. DI FILIPPO, *The Dublin Saga and the Need to Rethink the Criteria for the Allocation of Competence in Asylum Procedures*, in V. MITSILEGAS, V., MORENO-LAX, N., VAVOULA (a cura di), *Securitising Asylum Flows: Deflection, Criminalisation and Challenges for Human Rights*, Leiden/Boston, 2020, pp. 196-235.

V. FAGGIANI, *El diálogo judicial europeo ante las deficiencias sistémicas de la política de inmigración y asilo*, in F.J. GARRIDO CARRILLO, V. FAGGIANI (a cura di), *La necesaria reconfiguración del derecho de asilo: entre la dimensión interna y externa de la política migratoria de la UE*, Pamplona, 2023, pp. 25-54.

M. FERRI, *Nel nome della fiducia reciproca! La Corte di Giustizia si pronuncia sul rischio di refoulement indiretto nei trasferimenti Dublino: l'unica (e sempre più restrittiva) eccezione delle carenze sistemiche e le (limitate) prerogative del giudice nazionale*, in *Eurojus*, n.1/2024, pp. 40-80.

D.J. LIÑÁN NOGUERAS, D. J., *El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia*, in A. MANGAS MARTÍN, D.J. LIÑÁN NOGUERAS (a cura di), *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, Madrid, pp. 85-118.

S. MARINAI, *Obblighi informativi e fiducia reciproca tra Stati Membri nei trasferimenti Dublino: tra aperture e punti fermi fissati dalla Corte di Giustizia all'alba dell'accordo sul nuovo patto*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2024, pp. 1-29.

P.J. MARTÍN RODRÍGUEZ, *La emergencia de los límites constitucionales de la confianza mutua en el espacio de libertad, seguridad y justicia en la Sentencia del Tribunal de Justicia Aranyosi y Caldaru*, in *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n. 20/2016, pp. 859-900.

M. SAVINO, D. VITIELLO, *Non respingimento*, in C. PANZERA, A. RAUTI (a cura di), *Dizionario dei Diritti degli Stranieri*, 2020, Napoli, pp. 469-491.

C. SOLER GARCÍA, *¿La noción de «país seguro» es segura?: Un análisis a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, in *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n. 66/2020, pp. 559-600.

Altri materiali:

EDPS, [Opinione sulla Proposta di Regolamento Dublino III](#), 23 Settembre 2009.

Per citare questo contributo: F. TASSINARI, *Il diritto all'informazione e il respingimento indiretto dei richiedenti asilo nel Sistema Dublino*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, marzo 2024.